



Comune di Careggine

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __. __. 2024

ART. 1 FINALITA' E COSTITUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale di Careggine, al fine di fornire un concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie che, a causa dell'attuale congiuntura economica e sociale, nonché della crisi occupazionale, sono in condizioni di grave disagio economico, costituisce, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie in bilancio, un Fondo straordinario di solidarietà, di seguito denominato anche "Fondo", in conformità agli indirizzi contenuti nel Dup (Documento Unico di Programmazione).

2. Il fondo di solidarietà, finanziato all'atto dell'istituzione con risorse del bilancio comunale, potrà essere incrementato tramite contribuzioni di altri Enti pubblici, privati cittadini, imprese, enti ed associazioni, che intendano concorrere alle finalità identificate dal fondo di solidarietà così come specificate nel presente regolamento.

ART. 2- TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il sostegno economico finanziato con il presente Fondo risulta essere un intervento straordinario e una tantum, a favore di singoli o di nuclei familiari che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Il fondo potrà essere utilizzato nei seguenti modi:

a) Contributi da erogarsi sulla base di un piano individualizzato di assistenza- Essi consistono in una concessione di un contributo una tantum, da erogare sulla base di un progetto in ambito sociale che deve essere condiviso e accettato dai beneficiari e che deve presentare le caratteristiche minime previste dall'art. 5;

b) Contributi da erogarsi a fronte di esigenze gravi e urgenti- Essi consistono nella concessione di un contributo una tantum, da erogare a fronte di una improvvisa e straordinaria situazione di grave emergenza di ordine sanitario o sociale, non risolvibile con l'ordinario intervento di assistenza sociale o sanitaria. Rientrano, per esempio, in questa categoria di beneficio i contributi per fronteggiare spese eccezionali per gravi eventi che abbiano reso danni alla salute psico- fisica che comportino spese non sufficientemente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o qualunque altra situazione estrema di gravità e urgenza;

c) Cofinanziamento di misure approvate da altri Enti pubblici- Essi consistono in stanziamenti volti a integrare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di benefici economici di carattere sociale previsti da avvisi o bandi pubblicati da altri Enti pubblici, come per es. i sussidi previsti per sostenere il diritto allo studio, per garantire il diritto all'abitazione o per tutelare la salute e la dignità degli appartenenti a fasce di popolazione che si trovano in stato di debolezza. Tali risorse aggiuntive dovranno essere erogate secondo le modalità e alle condizioni previste nei rispettivi bandi o avvisi. La quantificazione delle somme da destinare al cofinanziamento è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 3- REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al precedente articolo 2, comma 2 lettere a) e b), i soggetti che al momento della presentazione della richiesta o della segnalazione da parte dell'Assistente sociale:

a) siano cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea o siano cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea che hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) siano residenti nel Comune di Careggine alla data di presentazione della suddetta richiesta/domanda;

c) siano in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore alla soglia individuata con cadenza annuale dalla Giunta Comunale. In assenza di ulteriori deliberazioni si intende confermata la soglia dell'anno precedente. In via transitoria, per l'anno solare 2024, la soglia massima ISEE è fissata in euro 6.500,00;

d) non siano titolari, né vi sia titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivamente sia superiore a euro 25.000,00, tranne i casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nonché della propria vita personale e quotidiana.

ART. 4- IMPORTO MASSIMO DEL BENEFICIO ECONOMICO

1. L'importo massimo erogabile nel corso dell'anno solare per i benefici economici di cui al precedente art. 2, comma 2 lettere a) e b), è pari ad euro 1.500,00 per nucleo familiare/singolo individuo.

ART. 5- MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI SULLA BASE DI UN PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

1- L'apertura dell'istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi previsti dalla lettera a) del precedente art. 2, comma 2, avviene anche su segnalazione di Associazioni di volontariato o su proposta dell'Assistente sociale.

2- L'Assistente sociale è responsabile del caso e valuta la situazione con gli strumenti tecnici del colloquio e-o della visita domiciliare, formulando in accordo con la persona e la famiglia un "Progetto Individualizzato di Intervento".

3- L'assistito dovrà:

a) produrre la dichiarazione ISEE in corso di validità e la documentazione in suo possesso finalizzata ad attestare il proprio stato di bisogno;

b) sottoscrivere una lettera di adesione al Progetto Individualizzato di Intervento, con cui si impegna a rispettare il contenuto del suddetto progetto e a rendicontare l'utilizzo del contributo economico, in conformità a quanto ivi stabilito.

4. Il Progetto può prevedere che la liquidazione avvenga a favore di altro soggetto, previa autorizzazione scritta del beneficiario.

5. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente sociale sottopone al Responsabile del Servizio la proposta di formalizzare un intervento, sulla base di un progetto condiviso con l'interessato, oppure di dare risposta negativa all'istanza in forma scritta.

ART. 6- MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DA EROGARSI A FRONTE DI ESIGENZE GRAVI E URGENTI

1. L'erogazione dei contributi economici previsti dalla lettera b) del precedente art. 2, comma 2, viene disposta da una relazione che dimostri in modo chiaro e preciso le esigenze gravi e urgenti per cui viene richiesto l'intervento.

ART. 7- DIVIETO DI CUMULO

1. I contributi previsti dal presente regolamento non potranno essere cumulati con altri benefici pubblici che abbiano le medesime finalità. A tal fine, i richiedenti dovranno espressamente dichiarare di non beneficiare di alcun contributo della stessa natura.

ART. 8- CONTROLLI

1. Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione sociale ed economica dei destinatari degli interventi sociali, in base agli elementi di cui è a conoscenza o in possesso per ragioni di ufficio, sia tramite scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 9- REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE

1. Nel caso in cui dai controlli emergessero abusi o false dichiarazioni, eccetto la responsabilità penale del dichiarante, il competente servizio del Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e-o revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già versato.

ART. 10- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della deliberazione relativa all'oggetto, se questa viene dichiarata immediatamente eseguibile.